


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE SECONDA

### AVVISI

---

---

*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75*

---

---

### SOMMARIO

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 8.04.2003 N. 11

**Nulla osta, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni, a variare il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico in sede di approvazione del Piano Urbanistico Comunale del**

**Comune di Sestri Levante relativamente ad un'area soggetta a regime di conservazione.** pag. 1512

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2003 N. 447**

**Legge 9.12.1999 n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno alla locazione (annualità 2002). Determinazione dei criteri di riparto della quota regionale ed indicazione delle procedure comunali.** pag. 1512

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER L'ENTROTERRA 15.4.2003 N. 694**

**Approvazione dell'aggiornamento all'elenco degli Alberi Monumentali della Liguria per l'anno 2003 - art. 12 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 4.** pag. 1523

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO TUTELA PAESISTICA 22.04.2003 N. 767**

**Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali ex art. 3 della l.r. 21.8.1991 n. 20. Decimo aggiornamento.** pag. 1525

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 25.03.2003 N. 2726**

**Richiedente: Sindaco Comune di Varazze. Domanda pervenuta in data 25.02.2003 intesa ad ottenere la concessione per l'adeguamento della tombinatura di Rio Cavetto nell'ambito del progetto di sistemazione della strada vicinale Via Don Minzoni in Comune di Varazze. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Pratica n. 45/03.** pag. 1527

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO 25.02.2003 N. 6**

**Modifiche all'art. 6 della Deliberazione C.I. n. 18/2001 del 26 aprile 2001, recante "Adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po".** pag. 1527

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

8.04.2003

N. 11

**Nulla osta, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni, a variare il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico in sede di approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sestri Levante relativamente ad un'area soggetta a regime di conservazione.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di rilasciare al Comune di Sestri Levante, con le condizioni indicate nell'allegato Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 104/2003, il nulla osta, richiesto dal Comune di Sestri Levante in sede di formazione del Piano urbanistico regionale, a modificare, ai sensi dell'articolo 69 della l.r. 36/1997, il Piano territoriale di coordinamento paesistico per quanto concerne la riclassificazione delle aree ubicate in località Cantine Mulinetti/Costa Ravino da Inselementi Sparsi assoggettati a regime normativo di Conservazione (IS-CE) ad Inselementi Sparsi assoggettati a regime normativo di Mantenimento (IS-MA), con assoggettamento della zona stessa ad approvazione regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 69, comma 3, della l.r. 36/1997, e con conseguente modifica della tavola n. 33, in scala 1:25.000, come da elaborato cartografico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 2) di non rilasciare, allo stato degli atti, il nulla osta di cui al ridetto articolo 69 della l.r. 36/1997 per quanto concerne la richiesta di variante da Inselementi Sparsi assoggettati a regime normativo di Conservazione (IS-CE) ad Attrezzature e Impianti assoggettati a regime normativo di Consolidamento (AI-CO) relativamente all'ambito portuale.

IL PRESIDENTE  
Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Rosa Maria D'Acqui

(allegato omissis)

---



---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.04.2003

N. 447

**Legge 9.12.1999 n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno alla locazione (annualità 2002). Determinazione dei criteri di riparto della quota regionale ed indicazione delle procedure comunali.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che all'articolo 11 istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione stabilendo altresì che le Regioni provvedono alla ripartizione delle risorse loro attribuite;
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 4 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003, che ripartisce tra le Regioni l'importo disponibile per l'anno 2002 (euro 249.181.336,00), assegnando alla Liguria la somma di euro 8.918.698,38;
- la nota del 12 febbraio 2003 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica l'avvenuta riduzione (pari al 15%) del predetto fondo, ai sensi del decreto del

29.11.2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che a tale riduzione consegue la rideterminazione della quota assegnata alla Liguria (euro 7.580.545,82);

Considerata la necessità di provvedere alla individuazione dei criteri di riparto della quota medesima tra i comuni;

Ritenuto che gli elementi propedeutici alla determinazione dei criteri di riparto vadano ricercati nei dati reali di fabbisogno (numero di domande ammesse e richiesta finanziaria complessiva) che si evidenzieranno a seguito della conclusione delle procedure concorsuali comunali.

Considerato peraltro che l'espletamento di tali procedure negli anni precedenti ha comportato differenti trattamenti dell'utenza fra i diversi comuni, anche a causa del mancato rispetto delle indicazioni fornite dalla regione in merito alla soluzione di identiche problematiche;

Atteso che tale situazione incide anche sulla omogeneità dei dati di fabbisogno e quindi sulla possibilità di ripartire in modo equo le risorse attribuite;

Visto l'articolo 3 comma 2 lettera m) della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 che riserva alla regione l'esercizio delle funzioni riguardanti le modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi della predetta norma regionale, al fine di perseguire l'omogeneità procedurale sul territorio, approvare la documentazione di seguito indicata che deve essere adottata ovvero seguita dai comuni per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché per la comunicazione dei dati di fabbisogno e statistici richiesti dalla regione:

- a) lo schema di bando tipo (allegato 1) ed il facsimile di domanda per la presentazione delle richieste da parte degli interessati (allegato 2);
- b) le linee guida operative e procedurali (allegato 3);

c) la scheda di sintesi del fabbisogno comunale (allegato 4);

d) le schede di rilevazione dei dati statistici ai fini del prossimo riparto nazionale e per l'Osservatorio della condizione abitativa previsto dall'art. 12 comma della legge 431/98 (allegato 5);

Ritenuto per lo stesso motivo, di dover fissare un periodo minimo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze presso i comuni (30 giorni);

Ritenuto di assegnare, sulla base dei dati reali di fabbisogno, il fondo relativo all'annualità 2002 secondo i sottoriportati criteri di riparto:

1. determinazione dell'incidenza del numero di domande di ciascun comune rispetto al totale regionale;
2. determinazione dell'incidenza della richiesta finanziaria di ciascun comune rispetto al totale regionale;
3. determinazione dell'incidenza del fabbisogno complessivo comunale quale valore medio tra i due indicatori precedenti;
4. determinazione del contributo spettante a ciascun comune quale prodotto tra l'ammontare del fondo e la percentuale di incidenza di cui al punto precedente.
5. assegnazione coincidente con la richiesta di fabbisogno finanziario del singolo comune, ove la richiesta medesima risulti inferiore al contributo determinato ai sensi dei punti precedenti;
6. redistribuzione delle economie realizzate nelle ipotesi di cui al punto precedente ai restanti comuni in maniera proporzionale alle quote loro assegnate.

Considerato infine che, per poter addivenire alla fase di concessione dei finanziamenti nel più breve tempo possibile, si rende necessario apporre un congruo termine a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R., per concludere la procedura di competenza comunale che comprende la fase di emanazione del bando comunale, di ricevimento e di istruttoria delle domande, di approvazione della graduatoria de-

finitiva con individuazione dei contributi assentibili, nonchè di inoltro della richiesta di finanziamento alla Regione, pena l'archiviazione della richiesta medesima.

Ritenuto quindi che i Comuni debbano trasmettere all'Amministrazione regionale la richiesta complessiva di finanziamento necessaria per soddisfare i soggetti inseriti nelle proprie graduatorie, entro il termine ultimo di 150 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Su proposta dell'Assessore Luigi Morgillo, delegato al Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica:

#### DELIBERA

per i motivi indicati nelle premesse cui si fa ogni più ampio riferimento:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera m) della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 ed al fine di perseguire l'omogeneità procedurale sul territorio, i seguenti allegati parte integrante e necessaria al presente provvedimento:
  - a) lo schema di bando tipo che gli enti comunali devono adottare per lo svolgimento delle procedure concorsuali (allegato 1) ed il facsimile di domanda per la presentazione delle richieste da parte degli interessati (allegato 2);
  - b) le linee guida operative e procedurali (allegato 3);
  - c) la scheda di sintesi del fabbisogno comunale (allegato 4);
  - d) le schede di rilevazione dei dati statistici per l'Osservatorio della condizione abitativa previsto dall'art. 12 comma della legge 431/98 (allegato 5);
- di fissare in 30 giorni il periodo minimo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze presso i comuni;
- di approvare, in funzione dell'accertamento dei dati di fabbisogno dei Comuni per l'annualità 2002, i seguenti criteri di assegnazione della quota del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione:

1. determinazione dell'incidenza del numero di

domande di ciascun comune rispetto al totale regionale;

2. determinazione dell'incidenza della richiesta finanziaria di ciascun comune rispetto al totale regionale;
  3. determinazione dell'incidenza del fabbisogno complessivo comunale quale valore medio tra i due indicatori precedenti;
  4. determinazione del contributo spettante a ciascun comune quale prodotto tra l'ammontare del fondo e la percentuale di incidenza di cui al punto precedente.
  5. assegnazione coincidente con la richiesta di fabbisogno finanziario del singolo comune, ove la richiesta medesima risulti inferiore al contributo determinato ai sensi dei punti precedenti;
  6. redistribuzione delle economie realizzate nelle ipotesi di cui al punto precedente ai restanti comuni in maniera proporzionale alle quote loro assegnate.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, dando atto che da tale data decorre il termine di 150 giorni previsto per la conclusione delle procedure di competenza comunale.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(segue allegato)

---

#### Schema di Bando tipo

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999.

#### Articolo 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un

contratto di locazione registrato\* ed in regola con l'assolvimento dell'imposta di registro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs 25.07.1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, ai sensi della tabella A" di cui alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 e ss. mm. e i.;
- d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico inferiore od uguale alla somma di due pensioni minime I.N.P.S., rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14%, ovvero reddito annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, superiore al limite precedente ed inferiore od uguale a quello stabilito dall'articolo 11 della legge regionale 21 giugno 1996 n. 27, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 24%.

Per l'accertamento del requisito di cui al comma 1 lettera d) - l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata insieme a tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni e redditi a qualsiasi titolo percepiti nell'anno reddituale considerato, ivi compresi quelli esenti da

tasse e imposte - ed il valore del canone è quello indicato nel contratto di locazione regolarmente registrato \*\*, al netto degli oneri accessori.

\* sono esclusi i contratti relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto a canone sociale.

\*\* sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto ed è corrisposta l'indennità di occupazione

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

#### Articolo 2

Definizione, da parte del comune, dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande da parte dell'utenza interessata (apertura minima dei termini per la presentazione: 30 giorni) ed indicazione delle procedure e dei tempi per addivenire alla formazione delle graduatorie definitive.

#### Articolo 3

Determinazione, da parte del comune, del contributo minimo (non inferiore a 250 euro) ammissibile nella graduatoria comunale ed indicazione delle modalità di rideterminazione dei contributi (riduzione proporzionale per tutti i richiedenti nel caso di insufficienza della quota trasferita rispetto al fabbisogno).

#### Articolo 4

Fissazione del reddito convenzionale (pari al doppio del canone annualmente sostenuto) per i richiedenti privi di reddito od equiparati.

**modello A)**

<b>REGIONE LIGURIA GIUNTA REGIONALE</b>
Legge 9/12/1998 n.431 art.11 e Decreto Ministero Lavori Pubblici 7/6/1999
<b>CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE</b>

## DATI ANAGRAFICI

Il sottoscritto .....  
nato a ..... (prov.) ..... il .....  
residente a ..... (prov.) .....  
via ..... n° ..... (prov.) .....  
cod. fiscale ..... tel. ....

in qualità di conduttore dell'alloggio sito nel Comune di .....  
via ..... n° ..... come da contratto  
di locazione stipulato in data ..... con scadenza in data .....

**presenta domanda**

per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di locazione .

A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art.496 del codice penale in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445

**dichiara:**

a ) di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea

*oppure*

a1) di essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea e in regola con le disposizioni di cui alla D.Lgs 25/07/1998 n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche ed integrazioni;

b ) di essere residente nel Comune di .....(prov.).....  
e avere un nucleo familiare anagrafico così composto:

COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	RELAZIONE DI PARENTELA

c) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su un alloggio adeguato sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi della tabella A di cui alla l.r. 23/4/1982 n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

- d ) di fruire di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, come da ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari a euro \_\_\_\_\_ di cui:
- euro \_\_\_\_\_ di lavoro dipendente o assimilato (pensione)  
euro \_\_\_\_\_ di lavoro autonomo  
euro \_\_\_\_\_ altri redditi (fabbricati, terreni, redditi diversi ecc.);
- e ) che il contratto di locazione dell'alloggio è stato registrato presso l'Ufficio del Registro di ..... numero ..... in data ..... e che il canone di locazione sostenuto nell'anno 2002 (escluse le spese di amministrazione) è pari a euro \_\_\_\_\_.
- f) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di residenza esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado.
- g) di essere in regola, relativamente alla registrazione del contratto di locazione, con l'assolvimento dell'imposta di registro.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data ..... firma.....(\*)

(\*) se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità.

### Linee guida operative per la procedura di assegnazione del Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni - Legge 431/98, art.11.

Nell'espletamento della procedura concorsuale per l'assegnazione dei contributi relativi al Fondo nazionale per il sostegno alla locazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera m) della legge regionale 22 gennaio 1999 n.3 i comuni devono attenersi alle seguenti indicazioni operative:

#### 1) Casi particolari di determinazione o rideterminazione del reddito.

Nel caso in cui il richiedente non dichiara alcun reddito, relativamente al proprio nucleo familiare, non vi sono problemi in ordine alla accoglibilità della domanda dal momento che l'art.1 comma 1 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 ai fini dell'ammissibilità richiede redditi annui "non superiori" a due pensioni minime INPS ovvero al reddito previsto dalla normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi di ERP.

Peraltro l'assenza del reddito non consente di calcolare l'incidenza del canone sul reddito medesimo e quindi impedisce la determinazione del contributo ad essa strettamente legata.

Al fine di rendere comunque possibile tale determinazione in caso di reddito zero, è definito un **reddito convenzionale di riferimento uguale al doppio del canone sostenuto** (incidenza del canone sul reddito pari al 50%).

Va sottolineato che questa scelta è anche il risultato di uno studio volto alla individuazione dei valori dei canoni e dei redditi in base ai quali sono stati a suo tempo fissati nel decreto ministeriale i limiti di incidenza propedeutici al calcolo del contributo.

Tuttavia deve anche considerarsi che, una volta definito quale debba la misura del reddito convenzionale in caso di reddito zero, sorgono problemi di parità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.

In particolare, adottando il predetto criterio, il richiedente con reddito zero (base d'incidenza 50%) si troverebbe a vedersi riconosciuto un contributo minore rispetto a colui il quale dichiara un reddito uguale od inferiore al canone sostenuto e che quindi parte da una base d'incidenza superiore (100% ed oltre).

Si confrontino i due esempi sottoriportati (ancora in lire per un immediata comprensione)

a)

Reddito	Canone Annuo	Reddito convenzionale (doppio del canone)	Incidenza (canone /reddito)	Incidenza sostenibile secondo il D.M.	Diff.	Contributo (reddito per differenza)
---------	--------------	-------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------	-------------------------------------

0	6.000.000	12.000.000	50%	14%	36%	4.320.000
---	-----------	------------	-----	-----	-----	-----------

b)

Reddito	Canone Annuo	Incidenza (canone /reddito)	Incidenza sostenibile secondo il DM	Differenza	Contributo (reddito per differenza)
---------	--------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------

6.000.000	6.000.000	100%	14%	86%	5.160.000
5.000.000	6.000.000	120%	14%	106%	6.360.000

E' necessario dunque che la determinazione di un reddito convenzionale per un importo pari al doppio del canone annualmente sostenuto, venga operata dal comune non solo nel caso in cui il richiedente non dichiari nessun reddito, ma anche quando il reddito sia uguale od inferiore al canone sostenuto.

### 2) Determinazione del contributo minimo inseribile nelle graduatorie comunali.

Tenuto conto del prevedibile incremento del fabbisogno, a fronte di risorse che si attestano sui medesimi valori dello scorso anno, onde evitare la liquidazione di contributi in misura non significativa dal punto di vista di un effettivo sostegno economico (poche decine di euro), è necessario che i comuni fissino un contributo minimo al di sotto del quale la richiesta non può essere inserita nella graduatoria comunale.

Si ritiene che tale contributo minimo debba essere **non inferiore a 250 euro**, tenuto conto che a causa della predetta insufficienza delle risorse, la misura del beneficio effettivamente liquidabile non dovrebbe superare i 100 euro (circa il 40% del contributo teorico ammesso in graduatoria).

### 3) Modalità di utilizzo del fondo trasferito.

Al fine di agire positivamente sulla omogeneità dei dati di fabbisogno e quindi sulla possibilità di ripartire in modo equo le risorse attribuite ai comuni, assicurando in questo modo anche la parità di trattamento a tutti i richiedenti sui quali andrà ad incidere la carenza della quota trasferita rispetto al fabbisogno, è necessario che i comuni prevedano espressamente nei propri bandi la **riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti di entrambe le graduatorie** previste dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 7 giugno 1999, nel caso l'importo trasferito dalla regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del comune;

'ANNUALITA'  
2002/2003

Comune di \_\_\_\_\_ )

**DATI FABBISOGNO Legge 431/98**

(Contributi per il sostegno alla  
locazione)

Estremi del provvedimento comunale di approvazione del fabbisogno	Numero domande 1 <sup>a</sup> graduatoria	Numero domande 2 <sup>a</sup> graduatoria	Totale	fabbisogno 1 <sup>a</sup> graduatoria	fabbisogno 2 <sup>a</sup> graduatoria	Totale	Entità eventuali risorse integrative messe a disposizione dal Comune

Estremi del provvedimento di approvazione delle graduatorie: ( \_\_\_\_\_ )

timbro

Visto:  
il sindaco

\_\_\_\_\_ /nome e cognome (leggibile) /firma /telefono

COMUNE \_\_\_\_\_

Fondo nazionale per il sostegno alla locazione, annualità 2001/2002.  
Osservatorio della condizione abitativa

(dati tipologici **medi** relativi alle istanze ammesse a contributo)

**Graduatoria 1**

Canone	Reddito	Incidenza canone/reddito (%)	Componenti nucleo familiare	Figli a carico

Confermato e sottoscritto:

il Funzionario responsabile

timbro

\_\_\_\_\_ nome e cognome (leggibile) /firma /telefono

COMUNE \_\_\_\_\_

Fondo nazionale per il sostegno alla locazione, annualità 2001/2002.  
Osservatorio della condizione abitativa

(dati tipologici medi relativi alle istanze ammesse a contributo)

**Graduatoria 2**

Canone	Reddito	Incidenza canone/reddito (%)	Componenti nucleo familiare	Figli a carico

Confermato e sottoscritto:

\_\_\_\_\_ il Funzionario responsabile

timbro

\_\_\_\_\_ nome e cognome (leggibile) /firma /telefono

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO POLITICHE  
PER L'ENTROTERRA**

14.4.2003

N. 694

**Approvazione dell'aggiornamento  
all'elenco degli Alberi Monumentali  
della Liguria per l'anno 2003 - art. 12  
della l.r. 22 gennaio 1994, n. 4.**

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 12 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", che prevede una specifica tutela degli esemplari arborei, ovunque radicati, che costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione e che siano inseriti in apposito elenco ufficiale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 420 del 24.3.2000 recante disposizioni attinenti l'applicazione del summenzionato articolo 12 della l.r. n. 4/1999 per l'approvazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli Alberi Monumentali della Liguria;

Visto il Decreto dirigenziale n. 451 del 26.2.2002, con il quale è stato approvato il primo elenco degli Alberi Monumentali della Liguria;

Considerato che, sulla base delle disposizioni di cui alla succitata n. DGR 420/2000, l'elenco in questione è aggiornato con cadenza annuale;

Considerato altresì che nella seduta del 28 marzo 2003, come da relativo verbale agli atti, il gruppo di lavoro di livello regionale previsto dalla più volte citata DGR n. 420/2000, ha valutato gli ulteriori esemplari censiti dopo l'appro-

vazione del primo elenco, definendo in sostanza l'aggiornamento per il corrente anno 2003 dell'elenco degli Alberi Monumentali della Liguria, allegato al predetto verbale, implementato nella sola sezione "Esemplari singoli" in quanto non sono state segnalate e censite nuove formazioni per la sezione "Filari e gruppi";

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'aggiornamento all'elenco degli Alberi Monumentali della Liguria per l'anno 2003, così come determinato dal gruppo di lavoro per la valutazione di livello regionale, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n. 4/1999 e delle successive disposizioni applicative di cui alla DGR. n. 420/2000, l'aggiornamento all'elenco degli Alberi Monumentali della Liguria per l'anno 2003, relativo alla sezione "Esemplari singoli", allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. le piante inserite nell'elenco sono soggette alla disciplina di tutela prevista dalla predetta normativa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente provvedimento;

3. di incaricare gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, secondo la rispettiva competenza territoriale, di portare a conoscenza dei proprietari interessati l'avvenuta inclusione delle piante nell'elenco e di evidenziare agli stessi i conseguenti aspetti di tutela previsti.

IL DIRIGENTE  
Filippo Russo

(segue allegato)

Aggiornamento all'elenco degli Alberi Monumentali della Liguria per l'anno 2003

**Sez. 1 – Esempolari singoli**

N.	RIFERIMENTO Prov. / Scheda	COMUNE	LOCALITA'	SPECIE	NOME COMUNE	ETA' presunta	CIRC. (cm.)	ALT. (m.)	ANNOTAZIONE DI AMMISSIONE REGIONALE
103	IM 25	Taggia	Villa Curlo	Pinus pinea L.	Pino domestico	150	375	18	Pianta vetusta di rilevanti caratteristiche dimensionali e morfologiche, ben visibile e caratterizzante il paesaggio del sito.
104	SV 83	Mallare	Ferriere - Codevilla	Thuja plicata D. Don	Tuia	150	308	26	Bell'esemplare di specie esotica, rara in ambito regionale, in grado di riprodursi in zona.
105	SV 84	Magliolo	Forte centrale - Fraz. Melogno	Ilex aquifolium L.	Agrifoglio	150 - 200	188	13	Esemplare di rilevanti dimensioni per la specie, di forma armonica e ben visibile.
106	GE 29	Ne	Gosita	Quercus pubescens Willd	Roverella	300	443	18	Pianta ben strutturata, di buon impatto paesaggistico.
107	SP 30	Arcola	Via Gaggiano	Olea europaea L.	Olivo	200	310	7	Pianta interessante, rappresentativa di una specie molto diffusa in Provincia, meritevole di tutela.
108	SP 31	Levanto	Isola	Castanea sativa Miller	Castagno	300	470	20	Esemplare di rilevante altezza, valido testimone e rappresentante di una coltura storicamente molto presente in provincia.

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
UFFICIO TUTELA PAESISTICA**

22.04.2003

N. 767

**Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali ex art. 3 della l.r. 21.8.1991 n. 20. Decimo aggiornamento.****IL DIRIGENTE**

Visto il Titolo II del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto l'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616, come modificato dall'art. 146 del Decreto Legislativo n. 490/1999, con il quale le funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali sono state delegate alle Regioni;

Vista la Legge Regionale 21.8.1991, n. 20 e s.m., la quale - nel riordinare le competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali, mediante subdelega alle Province di nuove competenze ed ampliamento della subdelega già conferita ai Comuni con Legge Regionale 18.3.1980, n. 15, come modificata con Legge Regionale 19.11.1982, n. 44 - ha previsto sub art. 3 la formazione di un apposito Albo di Esperti nella suddetta materia, in modo che:

- le Amministrazioni Comunali, a norma del comma 1 dell'ora citato art. 3, sono tenute a scegliere i membri esperti delle proprie Commissioni Edilizie Integrate, al cui parere favorevole è subordinato il rilascio da parte dell'Autorità comunale dell'autorizzazione prescritta dall'art. 151 del citato Testo Unico;
- le Amministrazioni Provinciali sono tenute a scegliere alcuni membri dell'eventuali apposite Commissioni di lavoro istituite a norma dell'art. 6, comma 2, della medesima legge regionale per l'esercizio delle funzioni ad esse subdelegate in materia;

Vista la propria deliberazione n. 204 in data 30.1.1992 e successive modificazioni con la qua-

le è stata istituita la Commissione consultiva prevista dal comma 9 del più volte richiamato art. 3 ai fini della formazione del suddetto Albo e dei suoi successivi aggiornamenti annuali;

Preso atto che:

a) con deliberazione n. 3676 del 3.8.1992 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 10, lett. b), della ridetta legge regionale n. 20/1991, l'Albo Regionale in parola, inserendovi n. 494 esperti;

b) a norma del comma 11 del più sopra citato art. 3 della l.r. n. 20/1991, si è proceduto all'aggiornamento annuale di detto Albo sulla base delle domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, e segnatamente:

1. con deliberazione della Giunta Regionale n. 5401 del 29.7.1994 di approvazione del primo aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 58 esperti;
2. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1417 del 28.4.1995 di approvazione del secondo aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 17 esperti;
3. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1199 del 26.4.1996 di approvazione del terzo aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 38 esperti;
4. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1535 del 30.4.1997 di approvazione del quarto aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 19 esperti;
5. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1569 del 29.5.1998 di approvazione del quinto aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 26 esperti;
6. con decreto del Dirigente dell'Ufficio Tutela Paesistica n. 1550 del 29.7.1999 di approvazione del sesto aggiornamento dell'Albo di

che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 31 esperti;

7. con decreto del Dirigente dell'Ufficio Tutela Paesistica n. 1666 del 10.7.2000 di approvazione del settimo aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 27 esperti;
8. con decreto del Dirigente dell'Ufficio Tutela Paesistica n. 1182 del 7.6.2001 di approvazione dell'ottavo aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 19 esperti;
9. con decreto del Dirigente dell'Ufficio Tutela Paesistica n. 1354 del 5.7.2002 di approvazione del nono aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 18 esperti;

Considerato che devesi ora procedere al decimo aggiornamento del ridetto Albo con riferimento alle n. 19 domande pervenute nel corso del 2002;

Che la suddetta Commissione consultiva ha espresso, in data 22.4.2003, il proprio parere in merito alle domande di cui sopra, rassegnando all'Amministrazione il verbale della relativa seduta, dal quale risulta che di tali domande, sulla base dei criteri interpretativi ed applicativi dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 20/1991, come approvati dalla Commissione stessa nella seduta del 26.3.1992 ed aggiornati da ultimo in data 19.5.1999:

a) sono state ritenute non ammissibili, per mancanza dei titoli prescritti o inadeguatezza di quelli prodotti, n. 3 domande presentate dai candidati qui di seguito elencati in ordine alfabetico:

Dodero Luca, per insufficienza dell'attività progettuale dichiarata;

Palmero Adriano, per insufficienza dell'attività progettuale dichiarata in quanto riferita, oltrechè ad un periodo di tempo inferiore al triennio, a progetti non aventi particolare rilevanza paesistico-ambientale;

Scarone Giuseppe, per insufficienza dell'attività progettuale dichiarata in quanto riferita, oltrechè ad un periodo di tempo inferiore al trien-

nio, a progetti non aventi particolare rilevanza paesistico-ambientale;

b) sono state conseguentemente ritenute ammissibili le restanti n. 16 domande per i motivi rispettivamente indicati nel ridetto verbale;

Ritenuto che sono da condividere i riscontri e le valutazioni espresse dalla ridetta Commissione e le conclusioni cui la stessa è pervenuta nella seduta del 22.4.2003, come da relativo verbale;

Precisato che l'inserimento dei suddetti esperti come sopra disposto nell'Albo Regionale di che trattasi, in ragione della funzione ad esso attribuita dall'art. 3 della L.R. n. 20/1991, costituisce esclusivo titolo di legittimazione per essere chiamati a far parte delle Commissioni Edilizie Comunali nella loro composizione integrata;

Che gli esperti di cui sopra, se ed in quanto dipendenti pubblici, potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni Edilizie Integrate soltanto a seguito di esplicita autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;

#### DECRETA

- sono fatte proprie le conclusioni alle quali è pervenuta nella seduta del 22.4.2003 la Commissione consultiva di cui in premessa come da relativo verbale;
- si procede conseguentemente, a norma dell'art. 3, comma 11, della legge regionale 21.8.1991, n. 20, e con le precisazioni in premessa riportate, al decimo aggiornamento dell'Albo Regionale degli Esperti in materia di bellezze naturali, approvato con propria Deliberazione n. 3676 in data 3.8.1992, il quale viene a comprendere così anche i n. 16 candidati qui di seguito elencati in ordine alfabetico:

Antognetti Gian Paolo  
 Berruti Emanuele  
 Bertelli Antonella  
 Bonghi Matteo  
 Bozzano Katia  
 Chella Gian Paolo  
 Chiarello Pietro  
 Crespi Monica  
 De Luca Alessandro  
 Gentile Marialuisa

Morasso Marco  
 Novaro Gerolamo  
 Ottolini Giorgia  
 Sobrero Marco  
 Spina Luigi  
 Vaccarezza Patrizia

- si dà atto che ad oggi l'Albo di che trattasi risulta costituito da n. 763 esperti, di cui n. 494 inseriti all'atto della formazione dell'Albo stesso, n. 58 inseriti in sede di primo aggiornamento, n. 17 inseriti in sede di secondo aggiornamento, n. 38 inseriti in sede di terzo aggiornamento, n. 19 inseriti in sede di quarto aggiornamento, n. 26 inseriti in sede di quinto aggiornamento, n. 31 inseriti in sede di sesto aggiornamento, n. 27 inseriti in sede di settimo aggiornamento, n. 19 inseriti in sede di ottavo aggiornamento, n. 18 inseriti in sede di nono aggiornamento e n. 16 inseriti per effetto del presente provvedimento;
- si dispone che il presente decreto venga pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, per ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE  
 Giuliano Bernardini

---



---

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE  
 SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
 DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

25.03.2003 N. 2726

**Richiedente: Sindaco Comune di Varazze. Domanda pervenuta in data 25.02.2003 intesa ad ottenere la concessione per l'adeguamento della tombinatura di Rio Cavetto nell'ambito del progetto di sistemazione della strada vicinale Via Don Minzoni in Comune di Varazze. Autorizzazione all'inizio dei lavori. Pratica n. 45/03.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impre-

giudicati i diritti dei terzi, la società il Comune di Varazze all'esecuzione dei lavori in argomento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza, su terreno di proprietà demaniale ed alle seguenti condizioni.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:  
 Dott. Ing. Adriano Faroppa

---



---

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO  
 ISTITUZIONALE DELL' AUTORITÀ  
 DI BACINO DEL FIUME PO**

25.2.2003

N. 6

**Modifiche all'art. 6 della Deliberazione C.I. n. 18/2001 del 26 aprile 2001, recante "Adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po".**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po";

Richiamata:

- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po";
- in particolare, l'art. 6 della suddetta deliberazione;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il "Piano

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall'art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

- l'art. 6 della suddetta deliberazione C.I. n. 18/2001 prevede una procedura transitoria per l'aggiornamento di aree in dissesto di cui all'elaborato n. 2 del PAI ("Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo");
- tale procedura comporta, in particolare, la trasmissione all'Autorità di bacino, da parte delle Regioni territorialmente interessate, di proposte di aggiornamento risultanti dalle varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano, adottate dai Comuni ai sensi dell'art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del PAI medesimo;
- il termine finale previsto dal suddetto articolo 6 per la presentazione delle suddette proposte è di diciotto mesi, decorrenti dall'entrata in vigore del PAI;

Considerato che:

- i Comuni di cui all'Allegato A alla presente Deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, hanno completato l'iter procedurale previsto dal suddetto articolo 6;
- nelle sedute del Comitato tecnico tenutesi in data 11 e 20 febbraio 2003, peraltro, alcune Regioni hanno osservato che buona parte dei Comuni interessati dal disposto del suddetto articolo 6, per motivi connessi alle difficoltà tecnico - procedurali necessarie per attuare le verifiche di compatibilità delle previsioni dei propri strumenti urbanistici al quadro del dissesto definito dal PAI, pur avendo avviato le procedure di verifica, non sono ancora stati in grado di completarle entro i termini di cui al medesimo articolo 6;
- sussiste altresì l'opportunità di precisare con maggior chiarezza il termine (attualmente stabilito dal comma 4 del più volte citato articolo 6) entro il quale le Amministrazioni Comunali,

qualora non abbiano ancora provveduto all'adozione delle varianti di adeguamento ai sensi dell'articolo 18 delle NTA del PAI, siano in ogni caso tenute a conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 9 delle NTA medesime;

- in conseguenza di quanto considerato al punto precedente, risulta oltremodo necessario posticipare il termine previsto dall'articolo 16 della medesima deliberazione n. 18/2001 per la redazione del testo aggiornato ed unificato di tutte le disposizioni normative e della cartografia di riferimento, in modo da tenere conto degli aggiornamenti conseguenti alle proposte regionali di cui all'articolo 6;

Acquisito

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 20 febbraio 2003;

Ritenuto

- pertanto, necessario procedere ad una nuova formulazione dell'articolo 6 la quale tenga conto, in modo particolare, dell'esigenza di rideterminare e meglio specificare i termini di cui all'articolo medesimo.

Per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

**DELIBERA**

**Art. 1**

L'art. 6 della Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 di questo Comitato Istituzionale è sostituito dal seguente: "Per le aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al precedente articolo 4 le Regioni, entro il 31 dicembre 2003, trasmettono all'Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell'elaborato n. 2 del PAI ("Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo"), risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai Comuni ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI medesimo.

I Comuni che adottino le varianti di adeguamento di cui al comma precedente sono tenuti alla pubblicazione dei relativi atti di adozione mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio.

Fino alla data di pubblicazione dell'atto di adozione della variante ai sensi del comma precedente, nelle aree di cui al primo comma non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente.

Del rilascio di detti provvedimenti il Comune dà altresì comunicazione alla Regione.

Dalla data del 1° ottobre 2003, i Comuni che non abbiano provveduto alla pubblicazione dell'atto di adozione delle varianti di adeguamento di cui al primo comma sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Entro il 30 giugno 2004, l'Autorità di bacino provvede all'aggiornamento di cui al primo comma con deliberazione del Comitato Istituzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 10, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, garantendone la pubblicità mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati".

#### Art. 2

Entro il 30 giugno 2004 l'Autorità di bacino provvederà a redigere il testo aggiornato ed unificato di cui all'art. 16 della deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, comprendente le cartografie risultanti dall'aggiornamento di cui all'articolo precedente.

#### Art. 3

Le Regioni rappresentate nel Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po provvedono alla tempestiva pubblicazione della presente Deliberazione sui rispettivi Bollettini Ufficiali.

#### Art. 4

La presente Deliberazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sua approvazione con DPCM.

Il nuovo testo dell'art. 6 della Deliberazione del Comitato istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del DPCM di cui al capoverso precedente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Michele Presbitero

**IL PRESIDENTE**  
On. Altero Matteoli